

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2024, n. 1363

Attività di vigilanza art. 125 del Regolamento (CE) 1907/2006 in materia di REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) e CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio). Recepimento “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2024” e approvazione “Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024”.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile E.Q. *“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”* e confermata dal Dirigente del Servizio *“Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”* e dal Dirigente della Sezione *“Promozione della Salute e del Benessere”* e, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ha istituito in ambito europeo il sistema REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze Chimiche), con lo scopo di assicurare, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della commercializzazione dei prodotti, un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, all'interno di ogni Stato membro dell'Unione Europea;
- il successivo Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), abrogando le Direttive n. 67/548/CEE e 1999/45/CE, ha modificato e integrato le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 suddetto;
- con Legge n. 46 del 6 aprile 2007 recante *“Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”*, sono state adottate le disposizioni nazionali attuative del sistema REACH, al fine di costituire in ambito nazionale un efficace presidio a fronte dei rischi per la salute e per l'ambiente in relazione alla produzione, al commercio e all'uso delle sostanze chimiche, anche mediante l'individuazione del Ministero della Salute quale Autorità competente nazionale REACH e CLP (ACN REACH-CLP);
- con Decreto del Ministero della Salute del 22.11.2007 sono state indicate le attività necessarie alla realizzazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e, mediante l'Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 (Rep. n. 181/CSR), sono stati definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza REACH e CLP sul territorio nazionale, attività prevista dall'art. 125 del citato Regolamento (CE) n. 1907/2006.

ATTESO che:

- il D.P.C.M. del 12.01.2017 *“Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502”* colloca le prestazioni a tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli, tra i Livelli Essenziali di Assistenza e, precisamente, nel livello *“Prevenzione collettiva e sanità pubblica”* – Area di intervento B *“Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati”*;
- il *“Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”* di cui al Decreto del Ministero della Salute del 12.03.2019, inoltre, nell'Allegato I relativo agli indicatori approvati per il monitoraggio dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ha previsto l'indicatore P08Z *“Sicurezza dei prodotti chimici, controlli nella fase di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione”*, ad ulteriore conferma che tale attività rappresenta adempimento imprescindibile da parte delle stesse Aziende Sanitarie Locali;
- il programma predefinito PP9 denominato *“Ambiente, clima e salute”* del Piano Regionale della Prevenzione approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2198 del 22 dicembre 2021,

prevede quale adempimento certificativo *“la programmazione e realizzazione di interventi di controllo in materia di sicurezza chimica trasversale agli ambienti di vita e di lavoro, e su prodotti immessi sul mercato”* da attuare attraverso la realizzazione annuale del Programma regionale di controllo dei prodotti chimici.

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire in ambito regionale gli adempimenti disposti dalle suddette normative e dal sopra citato Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009, con Deliberazione n. 729 del 15 marzo 2010, integrata successivamente con Deliberazione n. 1099 del 26 aprile 2010, la Giunta regionale ha istituito - presso il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - l’Autorità Competente regionale (ACR) REACH-CLP, definendo altresì le articolazioni organizzative territoriali a supporto dell’Autorità medesima nonché il sistema istituzionale, funzionale ed organizzativo, volto a garantire l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 nella Regione Puglia;
- l’attività di vigilanza REACH e CLP in ambito regionale, è svolta, nel rispetto delle indicazioni dell’ECHA e del Ministero della Salute, sulla base del Piano nazionale di controllo sui prodotti chimici e delle indicazioni contenute nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009;
- l’accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 29.10.2009 sopra citato prevede, in particolare, che l’Autorità competente nazionale adotti il Piano nazionale annuale delle attività di controllo e le linee guida concernenti le modalità di attuazione delle attività di controllo, prendendo in considerazione le indicazioni fornite annualmente dall’ECHA e le risultanze delle attività di controllo degli anni precedenti.

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 2806-30/01/2024-DGPRES-MDS-P, il Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH-CLP, ha:
 - notificato alle Regioni e alle Province Autonome, quale documento di programmazione per lo svolgimento sul territorio nazionale dell’attività di vigilanza REACH e CLP per l’anno 2024, *“il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici (PNC) – Anno 2024”*, riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - disposto che le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, programmino, per l’anno 2024, numero e tipologia delle attività di controllo, ciascuna sulla base delle proprie specificità territoriali;
 - indicato nell’Allegato 1 del medesimo Piano, nel contesto dell’accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, l’ACN REACH-CLP, i *“Laboratori ufficiali di controllo”* sulla base delle individuazioni delle Regioni e Province autonome a cui far riferimento per l’esecuzione delle analisi delle matrici campionate;
- le ispezioni debbano essere condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009, formato in specifici corsi istituzionali da realizzare secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all’Allegato A, paragrafo 7, dell’Accordo Stato-Regioni citato.

ATTESO che:

- con nota, prot. reg. n. 89015 del 20.02.2024, l’ Autorità Competente regionale istituita con DGR n. 15 marzo 2010, n. 729, presso la Sezione *“Promozione della Salute e del Benessere”*, ha trasmesso

ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), in qualità di articolazioni organizzative territoriali dell'ACR, il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2024", convocando contestualmente i referenti REACH-CLP regionali, al fine di addivenire ad una programmazione condivisa dei controlli da effettuare sul territorio a seconda delle relative specificità, nonché per individuare congiuntamente linee operative di intervento, anche in ambito formativo ed informativo;

- sulla base di quanto concordato negli incontri preparatori avvenuti a livello regionale, tenutisi nelle date del 27 febbraio, 12 marzo e 5 settembre 2024, l'ACR REACH-CLP ha predisposto il "Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024", realizzato secondo il format tabellare di programmazione elaborato dal Ministero e riportato nell'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Piano regionale contiene il quadro riassuntivo del numero e della tipologia dei controlli da effettuare nell'anno 2024 e prevede complessivamente:
 - l'erogazione di un corso a valenza regionale di ricaduta del corso ECHA che il Ministero organizza annualmente;
 - la realizzazione di tredici eventi informativi a carico delle Articolazioni Organizzative Territoriali;
 - l'attività di campionamento complessiva da assicurare su base regionale da ciascuna Azienda Sanitaria Locale, riportata nell'Allegato B;
- le attività di vigilanza REACH-CLP si svolgeranno attraverso l'impiego del personale delle Aziende Sanitarie Locali, esperto e adeguatamente formato, autorizzato con specifico atto del dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, che sarà coadiuvato, per quanto riguarda lo svolgimento delle attività analitiche di laboratorio, dal personale dell'ARPA Puglia e di altri laboratori appartenenti alla Rete Nazionale dei Laboratori di cui all'Allegato 2 del PNC 2024.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di recepire il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2023" e di approvare il "Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024" quale strumento programmatico di attuazione sul territorio regionale del relativo Piano nazionale, rispettivamente quali "Allegato A" e "Allegato B" al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta:

diretto indiretto neutro non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

Il presente provvedimento prevede una spesa di € 15.000,00, che troverà copertura sul capitolo di spesa

U0711021 (Bilancio Autonomo – CRA 15.04 – Missione 13 Programma 1 Titolo 1 p.c.f. U.1.03.02.99.999), opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta di

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa.
2. di prendere atto e di recepire in ambito regionale il *"Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2024"*, contenuto nell' *"Allegato A"* al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di approvare il *"Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024"* contenuto nell' *"Allegato B"* al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla pianificazione generale dell'attività di vigilanza, informazione e formazione REACH e CLP di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, redatto secondo il format tabellare predisposto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia.
4. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l'effettuazione dell'attività prevista, per il tramite del personale incaricato, sulla base di una pianificazione che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati.
5. di disporre lo svolgimento da parte delle Aziende Sanitarie Locali dei controlli che si rendessero necessari in materia di vigilanza REACH e CLP ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano di cui al punto 2, da realizzare attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in materia di vigilanza REACH e CLP.
6. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell'esecuzione del presente atto, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la puntuale e completa attuazione del *"Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024"* di cui al punto 3, sia in relazione alla necessità di attuare particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché – nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal *"Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024"* e del sistema REACH e CLP in generale, sia garantita un'efficace attività di vigilanza REACH CLP nei singoli casi emergenti nel territorio regionale.
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all'individuazione dei laboratori deputati allo svolgimento dei servizi di analisi, da individuarsi tra quelli inseriti nella rete dei laboratori approvata dal Ministero della Salute, e alle relative procedure di affidamento di tali servizi per un importo non eccedente € 15.000 da imputare sul capitolo di spesa U0711021, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata.
8. di incaricare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di disporre con proprio atto le eventuali modifiche e integrazioni qualora ritenute necessarie al *"Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024"* di cui al punto 3.
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento all'Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, nonché ai referenti delle Articolazioni Organizzative Territoriali REACH-CLP, a cura della sezione PSB.
10. di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE E.Q. "Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
Ing. Francesca Giangrande

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
Dott. Nehludoff Albano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Promozione della Salute e del Benessere"
Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

IL DIRETTORE di Dipartimento "PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE"
Dott. Vito Montanaro

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa.
2. di prendere atto e di recepire in ambito regionale il "*Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2024*", contenuto nell' "*Allegato A*" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di approvare il "*Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024*" contenuto nell' "*Allegato B*" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla pianificazione generale dell'attività di vigilanza, informazione e formazione REACH e CLP di competenza delle Aziende Sanitarie Locali, redatto secondo il format tabellare predisposto dal Ministero della Salute in qualità di Autorità Competente Nazionale in materia.
4. di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali garantiscano l'effettuazione dell'attività prevista, per il tramite del personale incaricato, sulla base di una pianificazione che preveda tempi, risorse e personale specificatamente dedicati.
5. di disporre lo svolgimento da parte delle Aziende Sanitarie Locali dei controlli che si rendessero necessari in materia di vigilanza REACH e CLP ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano di cui al punto 2, da realizzare attraverso la collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in materia di vigilanza REACH e CLP.
6. di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell'esecuzione del presente atto, fornendo tutte le indicazioni di dettaglio, sia in ordine alla necessaria informazione per garantire la

puntuale e completa attuazione del *“Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024”* di cui al punto 3, sia in relazione alla necessità di attuare particolari modalità di svolgimento dei controlli, affinché – nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal *“Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024”* e del sistema REACH e CLP in generale, sia garantita un’efficace attività di vigilanza REACH CLP nei singoli casi emergenti nel territorio regionale.

7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere all’individuazione dei laboratori deputati allo svolgimento dei servizi di analisi, da individuarsi tra quelli inseriti nella rete dei laboratori approvata dal Ministero della Salute, e alle relative procedure di affidamento di tali servizi per un importo non eccedente € 15.000 da imputare sul capitolo di spesa U0711021, opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata.
8. di incaricare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di disporre con proprio atto le eventuali modifiche e integrazioni qualora ritenute necessarie al *“Piano Regionale delle Attività di Controllo REACH e CLP - Anno 2024”* di cui al punto 3.
9. di provvedere alla notifica, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, del presente provvedimento all’Autorità Competente Nazionale (ACN) presso il Ministero della Salute, ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali Pugliesi, nonché ai referenti delle Articolazioni Organizzative Territoriali REACH-CLP, a cura della sezione PSB.
10. di dover pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e sul portale regionale sanitario www.sanita.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato "A"



Ministero della Salute

Piano Nazionale delle Attività di Controllo
sui Prodotti Chimici
Anno 2024

1° gennaio 2024

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008
(CLP)**

ANNO 2024

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione dei regolamenti REACH e CLP, di seguito "ACN REACH-CLP", con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano è altresì strumento per la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico, necessarie al raggiungimento dei connessi obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, di seguito "PNP 2020-2025", tra cui il tema della necessaria integrazione delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario e l'obiettivo della Linea strategica 3 del macro obiettivo 5 "Ambiente, clima e salute" del citato PNP 2020-2025 che mira a favorire, anche a livello regionale, l'integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2024 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS, su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-12 del Forum dell'ECHA che mira al controllo di prodotti importati; inoltre il presente piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Inoltre, il presente piano favorisce la partecipazione italiana al pilot project del Forum dell'ECHA in materia di sostanze soggette a restrizioni per aspetti ambientali, ai sensi dei regolamenti REACH e POPs, nei prodotti cosmetici.

Le attività svolte in cooperazione con le dogane e con USMAF-SASN sono parte integrante del presente piano.

Il presente piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020, ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020.

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*¹ e agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti, deodoranti per ambiente e prodotti per il WC).

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06
- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
- Imprese individuate dall'Autorità competente nazionale, secondo le informazioni fornite dall'ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line, situate su tutto il territorio italiano anche in regioni differenti da quella di appartenenza dell'Autorità, che esegue il controllo
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR)
- imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV"
- Flussi informativi INAIL – Regioni

¹ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Registri ed archivi di rilevanza ambientale
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH
- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, *tabs* e *caps* per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno)
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS;
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN per spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati², N,N-dimetilformammide³)
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti.

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio e per quelle sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH)

² A partire dal 24 agosto 2023 in relazione alla voce 74 di cui all'allegato XVII del reg. REACH

³ Restrizione in vigore dal 12 dicembre 2023.

- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH)
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH)
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH)
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH)
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH)
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP)
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP)⁴
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP)
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP)

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo consisterà anche nel favorire la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento⁵.

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro e non oltre il 30 aprile 2024 trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nei primi quattro mesi del 2024 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il pilot project sui prodotti cosmetici.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2024 trasmissione delle risultanze delle attività di controllo condotte nel 2024 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-12.

Entro il 31 marzo 2025 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2024 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

⁴ Dal 1 gennaio 2024 in vigore le notifiche per le miscele ad uso industriale al PCNPortale (allegato VIII del CLP)

⁵ Modelli di comunicazione di cui Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP in fase di revisione

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alla Tabella A dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA)
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP tramite consultazione dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
- Imprese segnalate da stakeholders.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura
- Indicazioni provenienti dai CAV
- Flussi informativi INAIL – Regioni
- Elenco imprese trasmesse dall'ACN REACH-CLP
- Registri e archivi di rilevanza ambientale

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano e in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento

REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.

- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio e della SDS. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio;
-

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o attraverso i canali di vendita on-line.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
- Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro il 31 marzo 2025 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2024 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP. Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze delle attività di controllo analitico, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 6.

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), danno riscontro per l'anno 2024 alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri, da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma, da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo, da un'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), programmano per l'anno 2024 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le Province autonome comunicano entro il 31 marzo 2024 all'ACN REACH-CLP, coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15) concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati in coerenza con il valore dell'operatore equivalente individuato e al contempo comunicato.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono gli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell'accordo Stato-Regioni di cui al punto d), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo di cui all'allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (il campionamento della sostanza può intendersi anche negli ambienti di vita e di lavoro) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l'ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
- i. Il campionamento può essere condotto in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un'attività di selezione dei campioni anche tramite l'eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il/i campione/i selezionato/i, come indicato nell'Accordo CSR N. 88/2015, sarà trasmesso al laboratorio per il controllo analitico e l'emissione del Rapporto di Prova.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di un'azione integrata tra Servizio sanitario regionale e Laboratori di controllo di cui all'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2025 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2024.

7. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2024, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2025 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2024 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

8. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Pilot Project cosmetici	30.04.2024	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.
	31.05.2024	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso dagli ispettori- Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
Progetto REF-12	31.12.2024	L'ispettore o il funzionario dell'ufficio doganale invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.
	31.03.2025	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali e dal referente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori e dai funzionari degli uffici doganali- Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2024 rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2025	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli, possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72 Composti Cadmio -72	Articoli tessili (comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/ pelle Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Benzene – 5 IPA-50.6	Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura
Attività creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia.
Colle, adesivi sintetici, vernici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici , vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray

Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti, miscele
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg.REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime
Commercio		Bisfenolo A-66	Carta termica

Tabella 2B Restrizione di altra direttiva di interesse in ambito controllo chimico integrato

Settore	NACE	Sostanza – altra Normativa	Matrici/prodotti
Giocattoli	32.4	Nitrosammine (Dir. giocattoli - CMR)	Giocattoli, articoli di puericultura

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorottanoico (PFOA) CAS 335-67-1 Decabromodifenilettere (decaBDE) CAS 1163-19-5	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla

			produzione di abbigliamento)
--	--	--	------------------------------

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio e SDS

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20	Solventi (svernincianti, ecc.)
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
<ul style="list-style-type: none"> • Commercio di prodotti per l'igiene personale; • Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; Preparazione di alimenti	<ul style="list-style-type: none"> • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Altro settore (**)		Altro prodotto
(**) In funzione di un'attività emergente un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo	Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di miscele • Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) • Galvanica con carattere decorativo • trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) • Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo 	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore 	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue

					Cromo totale urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale 	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscele Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli • Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione • Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di miscele • Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) • Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi • Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi;	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	<ul style="list-style-type: none"> • Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione • Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Laniero			<ul style="list-style-type: none"> • Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio • Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, • Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri 		
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di miscele • Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica) 	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti • Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame • agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene • utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido • utilizzo nella produzione di materiali Alcantara • utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto 	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP • fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici 	Monitoraggio (DEHP)	-

Allegato 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

Coordinamento della rete dei laboratori: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli

- 28. Laboratorio ADM Palermo
- 29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia
- 30. LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Laboratori che effettuano le analisi di revisione:

- a) Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità
- b) Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità
- c) ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Pesaro

Allegato 2 Attività di controllo analitico - Anno 2024 Tabella A1 - Restrizioni		
Prodotto/ Matrice	Sostanza	Voce Allegato XVII REACH
Colle (compresa la colla per la suola o la fodera interna delle scarpe), vernici (bianchetto)	Benzene	5.3 Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso
Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica	Benzene	5.3 Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso
Giocattoli o parti di giocattoli	Benzene	5.1 Divieto $> 0,005\%$ del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo
Articoli, miscele	Fibre di Amianto a) Crocidolite b) Amosite c) Antofillite d) Actinolite e) Tremolite f) Crisotilo	6. Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli.
Articoli con parti in gomma e/o plastica.	a) BaP b) BeP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BjFA g) BkFA h) DBAhA	50.5 Divieto per articoli, componenti in gomma o plastica 1 mg/kg (0,0001% del peso di tale componente in plastica o gomma)
Giocattoli e articoli di puericoltura con componenti in gomma o in plastica	a) BaP b) BeP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BjFA g) BkFA h) DBAhA	50.6 Divieto per giocattoli e articoli di puericoltura se uno dei componenti in gomma o plastica 0,5 mg/kg (0,00005% del peso di tale componente in plastica o gomma)
Pneumatici rigenerati (solo battistrada)	a) BaP b) BeP c) BaA d) CHR e) BbFA f) BjFA g) BkFA h) DBAhA	50.3 Divieto per pneumatici rigenerati
Polimeri organici sintetici (materie plastiche)	Cadmio	23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01% in peso della materia plastica
Cemento	Cromo VI	47.1 0,0002% di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento

Prodotto/ Matrice	Sostanza	Voce Allegato XVII REACH
Vernici spray	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso
Colle/Adesivi	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso
Colle/adesivi	Cloroformio	32. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1\%$ in peso
Slime	Boro	v.30 Sostanze classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 5 o nell'appendice 6.
Gioielleria/ Bigiotteria e minuteria (bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti)	Nichel	27. tasso di cessione $0,2 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$; tasso di cessione $0,5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$
Leghe per brasatura	Cadmio	23.8 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,01\%$ in peso della miscela metallica
Gioielleria/ Bigiotteria	Piombo	63.1 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,05\%$ in peso del metallo
	Cadmio	23.10 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,01\%$ in peso del metallo
Articoli o loro parti accessibili che possono essere messi in bocca dai bambini	Piombo	63.7 divieto $\geq 0,05\%$ in peso e se tasso di cessione $> 0,05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ all'ora
Giocattoli, articoli per l'infanzia e altri articoli in plastica (es. prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli in PVC quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, sandali da scoglio)	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP) d) Diisobutyl phthalate (DIBP)	51.1-51.2-51.3 Divieto di immissione o uso in conc. $\geq 0,1\%$ in peso del materiale plastificato.
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Diisonifftalato (DINP) b) Diisodeciftalato (DIDP) c) Ftalato di diottile (DNOP)	52.1-52.2 Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. $> 0,1\%$ in peso del materiale plastificato
Articoli in cuoio/pelle	Cromo VI	47.5 – 47.6 Divieto per articoli in cuoio/pelle e parti di articoli in cuoio $3 \text{ mg}/\text{kg}$ di Cr VI ($0,0003\%$) sul peso totale secco
Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio	Coloranti azoici	43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. $>30 \text{ mg}/\text{kg}$ ($0,003\%$ in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi a contatto con bocca e pelle
		43.3 I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, REACH non possono essere immessi o utilizzati come sostanze o in miscele in conc. $>$

Prodotto/ Matrice	Sostanza	Voce Allegato XVII REACH
Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio	Coloranti azoici cancerogeni, mutageni	72.
	Composti Cadmio	72.
Articoli tessili e in cuoio/pelle	Coloranti azoici	43.1 Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi a contatto con bocca e pelle
	Composti Cadmio	43.3 I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, REACH non possono essere immessi o utilizzati come sostanze o in 72.
Tessile	Coloranti azoici cancerogeni, mutageni	72. Limiti per le sostanze elencate nella colonna 1 della tabella dell'Appendice 12
Deodoranti per ambienti o tavolette per wc	1,4-diclorobenzene	64 Divieto come sostanza o in miscela in conc. \geq 1 % p/p
Svernicianti	Diclorometano	59. Divieto in svernicianti in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso
Liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza	Metanolo	69. Divieto in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso.
Inchiostri per tatuaggi e trucco permanente (PMU) (nota 6)	IPA	75.
	Ammine aromatiche	
	Nichel, Rame, Zinco	
	Cadmio, Piombo, Arsenico, Antimonio	
	Mercurio	
	Metalli	
	Ftalati	
	Metanolo, Benzene, Toluene, Xileni	
	Isopropanolo	
Clorometilisotiazolinone/Metilisotiazolinone (MCI/MI),		
Carta termica	Bisfenolo A	66. Divieto conc. \geq 0,02% p/p

Tabella A2 - Restrizioni altra normativa

Attività di controllo analitico integrato - Anno 2024

Prodotto/ Matrice	Sostanza	Normativa
Giocattoli, articoli di puericultura	Nitrosammine	Direttiva 2009/48/CE

Allegato 2 Attività di controllo analitico - Anno 2024 Tabella B - SVHC in articoli	
Prodotto/Matrice	Sostanza
Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)	Acido perfluorooottanoico (PFOA)
	Decabromodifenilettere (DecaBDE)

Allegato 2
Attività di controllo analitico - Anno 2024

Tabella C- Classificazione, Etichettatura, Imballaggio e SDS

Prodotto/Matrice	Sostanza
Colle, Adesivi	Cicloesano, Metilchetone, Cloroformio, Etilacetato, 2-Butanolo
	Cloroformio, toluene, benzene
	Altre sostanze (solventi, composti organici volatili)
Solventi (svernicianti)	Diclorometano
	Altre sostanze (solventi, composti organici volatili)
Vernici, impregnanti per il legno	Xileni isomeri, Toluene, Cicloesano, Etilbenzene, Stirene, Acetone
	Toluene, xileni, etilbenzene
	Toluene, Xileni isomeri
	Altre sostanze (solventi, composti organici volatili)
Prodotti fitosanitari	Solventi; composti organici volatili; formaldeide
Liquidi di ricarica per sigaretta elettronica	Nicotina
Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti	Alcoli: Etanolo, Metanolo, 1-propanolo, 2-propanolo
	Altri alcoli: Alcol benzilico
	Conservanti: fenossietanolo
	Conservanti: Parabeni

Allegato 2 Attività di controllo analitico - Anno 2024 Tabella D - Controlli sull'esposizione professionale in relazione alle Autorizzazioni		
Prodotto/Matrice	Sostanza Allegato XIV REACH	Sostanza da ricercare
Aria (Ambiente di lavoro indoor)	Cromati (Triossido di cromo, Giallo di piombo solfocromato, Cromato di piombo, ecc)	Cromo VI
Aria (Ambiente di lavoro indoor)	Tricloretilene	Tricoloroetilene
Aria (Ambiente di lavoro indoor)	Ftalati	Bis-2-etilesiftalato (DEHP)
Biomonitoraggio nelle urine	Cromo	Cromo Totale
	Acido Tricloroacetico	Acido tricloroacetico (TCA)
Biomonitoraggio nel sangue	Piombo	Piombo inorganico e suoi composti
		Piombo



Onofrio Mongelli
17.09.2024
10:40:16
GMT+02:00

Allegato "B"

**PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO
REACH - CLP
ANNO 2024**



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
Regione	PUGLIA			
OPERATORE EQUIVALENTE	6,5			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. imprese	60		
	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6,8, 9,12,13,14,17,18,19,21,22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 40, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
Controlli CLP documentali (n. 295 REACH-CLP)		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
	Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6		
	Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane		
	Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6		
	Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)			
	Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8		
	Controlli REACH analitici	Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0
		Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	54
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)		SIA, REF-10	0	
Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)		REF-2, REF-5, REF-6	0	
Controlli CLP analitici	Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0	
n. controlli su prodotto totali				
54				
n. corsi formativi	1 (ricaduta regionale corso ECHA)			
n. eventi informativi	13			

Legenda	
Ai fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.	
In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento dei fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da compilare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.	
In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "prodotto" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche estesa, registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico. Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi calcolata sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.	
In merito ai "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi preparamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di ricaduta rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Agenzie sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrano le condizioni, esso deve essere accreditato ECA.	
E da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.	
Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2024.	



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
ASL	BARI			
OPERATORE EQUIVALENTE	1,5			
n. imprese	15			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 25, 26, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8			
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0		
Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	10		
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	0		
Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6	0		
Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0		
n. controlli su prodotto totali				107
n. corsi formativi	1			
n. eventi informativi	3			

Legenda	
Al fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.	
In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da compilare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.	
In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "sottotitolo" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio: verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche a stessa registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico. Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi svolta sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.	
In merito al "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi propriamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di ricaduta rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Aziende sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrono le condizioni, esso deve essere accreditato ECM.	
E' da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.	

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	analisi		n. campioni
		matrice	matrice	
	analisi qualitative	matrice	matrice	2
	analisi	matrice, colle ed additivi sintetici	matrice	2
	analisi	matrice	matrice	2
	analisi	matrice	matrice	2
	analisi	matrice	matrice	2

Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2024.



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
ASL	BRINDISI			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6-8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8			
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0		
Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	8		
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	0		
Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6	0		
Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0		
n. controlli su prodotto totali				8
n. corsi formativi	\			
n. eventi informativi	2			

Legenda	
Ai fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.	
In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da compilare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.	
In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "prodotto" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche estesa, registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico. Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi calcolata sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.	
In merito ai "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi preparamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di riciclaggio rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Aziende sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrono le condizioni, esso deve essere accreditato ECM.	
E' da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.	

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	matrice		n. campioni
		analisi	metodo	
	analisi organolettativa	colore		2
	analisi organolettativa	odori, note ed additivi sintetici		2
	analisi organolettativa	odore		1
	analisi organolettativa	odore a freddo		1
	analisi organolettativa	visuale		2

Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2024.



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
ASL	BARLETTA-ANDRIA-TRANI			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6-8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Controlli CLP documentali (n. 50 REACH-CLP)	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 25, 26, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane
Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6			
Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)				
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				
Controlli REACH analitici	Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0	
	Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	8	
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	0	
	Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6	0	
Controlli CLP analitici	Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0	
	n. controlli su prodotto totali		8	
n. corsi formativi	\			
n. eventi informativi	2			

Legenda	
Ai fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.	
In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da compilare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.	
In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "prodotto" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche estesa, registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico. Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi calcolata sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.	
In merito ai "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi preparamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di ricaduta rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Aziende sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrono le condizioni, esso deve essere accreditato ECM.	
E' da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.	

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	n. campioni	
		analisi	metodo
	analisi casistiche	2	2
	solane	2	2
	plasti	1	1
	benzene	2	2
	benzene aromatiche	1	1

Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2024.



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
ASL	FOGGIA			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	5			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6-8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare speriamentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 25, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8			
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0		
Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	10		
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	0		
Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6	0		
Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0		
n. controlli su prodotto totali				10
n. corsi formativi	1			
n. eventi informativi	1			

<p>Legenda</p> <p>Al fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.</p>
<p>In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento dei fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da compilare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.</p>
<p>In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "prodotto" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche estesa, registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico.</p> <p>Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi calcolata sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.</p>
<p>In merito ai "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi preparamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di ricaduta rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Aziende sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrono le condizioni, esso deve essere accreditato ECM.</p>
<p>È da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.</p>

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	n. campioni	
		analisi	metodo
	analisi organolettativa	2	2
	analisi organoleptiche	2	2
	analisi organoleptiche	2	2
	analisi organoleptiche	2	2
	analisi organoleptiche	2	2

Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2024.



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
ASL	LECCE			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 25, 26, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8			
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0		
Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	10		
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	0		
Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6	0		
Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0		
n. controlli su prodotto totali				10
n. corsi formativi	\			
n. eventi informativi	1			

Legenda	
Ai fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.	
In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da computare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.	
In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "sottotitolo" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio: verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche a stessa registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico. Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi svolta sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.	
In merito al "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi propriamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di ricaduta rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Aziende sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrono le condizioni, esso deve essere accreditato ECM.	
E' da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.	

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	analisi		n. campioni
		matrice	matrice	
	matrice	matrice	matrice	2
	matrice	matrice	matrice	2
	matrice	matrice	matrice	2
	matrice	matrice	matrice	2
	matrice	matrice	matrice	2

Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2022.



Programmazione PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP Anno 2024				
ASL	TABARANTO			
OPERATORE EQUIVALENTE	1			
n. imprese	10			
Programmazione funzionale all'indicatore LEA-NSG	n. controlli su prodotto	Obblighi	Metodologia indicativa	n. controlli su prodotto programmati
		Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6-8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22)	REF-1, REF-3, REF-7, REF-12	
		Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA	
		Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e disposizioni destinate ad evitare sperimentazioni superflue (titolo III del REACH - articoli 25, 26, 30)		
		Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-8, REF-6, REF-10, REF-11	
		Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH - articoli 37, 38, 39)		
		Verifica degli obblighi concernenti la valutazione delle sostanze (titolo VI del REACH, articoli 46, 49, 50)		
		Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	
		Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-10, REF-6, REF-12, pilot project cosmetici	
		Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (articolo 6 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, articoli 10, 11, 12 e 15 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e miscele (articoli 5, 6, 8 e 49 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione sugli animali e sull'uomo (articolo 7 del CLP)		
		Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 17, 24, 28, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6, cooperazione dogane	
		Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 33 e 35 del CLP)	REF-6	
		Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della classificazione delle sostanze (articoli 16 e 40 del CLP)		
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.2 del CLP)	REF-8			
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 65, 66)	REF-9, REF-12	0		
Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4, REF-8, REF-10, REF-12, pilot project cosmetici	8		
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafi 1 e 2)	SIA, REF-10	0		
Verifica della correttezza delle SDS (articolo 31 del REACH)	REF-2, REF-5, REF-6	0		
Verifica della correttezza della classificazione di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 1, 7, articoli 10, 11, 15 del CLP)	REF-6	0		
n. controlli su prodotto totali				8
n. corsi formativi	1			
n. eventi informativi	4			

Legenda	
Ai fini della programmazione sono da compilare le celle di colore grigio.	
In merito al numero delle imprese si precisa che è da intendersi qualsiasi impresa afferente ad un punto qualsiasi della catena di approvvigionamento: dai fabbricanti e importatori di sostanze in quanto tali, o contenute in miscele o in articoli, nonché loro rappresentanti esclusivi, ai produttori di miscele, ai produttori di articoli, a tutti gli utilizzatori a valle e ai distributori di sostanze, miscele e articoli. Si precisa che è da compilare nel numero anche l'impresa distributrice presso la quale si prelevano dei campioni di prodotto a cui far seguire delle analisi di laboratorio.	
In merito al numero "controlli su prodotto" si precisa che per "prodotto" si intende una sostanza in quanto tale, una miscela o un articolo e per "controllo su prodotto" si intende sia un controllo documentale (esempio verifica della classificazione, etichettatura, scheda di dati di sicurezza anche estesa, registrazione, restrizione, autorizzazione, notifica sostanza negli articoli, rapporti di prova, etc) che un controllo analitico. Nella programmazione può essere considerata anche una quota parte di controlli nativi calcolata sulla base dello storico registrato da ciascuna Autorità per i controlli delle regioni e PA.	
In merito ai "numero corsi formativi", questi sono da intendersi come corsi preparamente organizzati ed indirizzati ad appositi soggetti a cui si ritiene opportuno fornire elementi di studio teorico e/o pratico, di base o di livello avanzato e/o di aggiornamento e/o di ricaduta rispetto a quelli nazionali organizzati dall'Autorità competente nazionale REACH-CLP specifici per i rispettori. Qualora il corso sia rivolto al personale delle Aziende sanitarie regionali o provinciali oppure al personale delle Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, laddove ne ricorrano le condizioni, esso deve essere accreditato ECA.	
E' da considerarsi "evento informativo" qualsiasi evento di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici, indirizzato alle imprese e/o al settore pubblico e/o al pubblico in generale e/o associazioni di categoria e/o associazioni di consumatori e/o qualsiasi altro soggetto coinvolto nel tema trasversale della sicurezza chimica.	

altri dettagli di programmazione	dettaglio n. controlli analitici	n. campioni	
		analisi	metodo
	analisi organolettativa	2	2
	analisi merce, colle ed adesivi sintetici	2	2
	analisi organici	2	2
	analisi a reagenti	1	1
	analisi organiche	1	1

Relativamente ai controlli analitici facenti parte del computo dei controlli su prodotto programmati, indicare gli analiti di interesse, le relative matrici o prodotti che saranno oggetto delle ricerche e il n. di campioni che si intendono gestire nel 2024.



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SSS	DEL	2024	25	26.09.2024

ATTIVITÀ DI VIGILANZA ART. 125 DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 IN MATERIA DI REACH (REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE) E CLP (CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO). RECEPIMENTO "PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI ANNO 2024" E APPROVAZIONE "PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO REACH E CLP - ANNO 2024".

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 30/09/2024 13:36
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

